

Ordinanza

concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero

del 20 marzo 2020 (Stato 21 marzo 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 108 della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA;
visto l'articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane;
visto l'articolo 22 capoverso 3 della legge del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli oli minerali;
visto l'articolo 164 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta;
visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 1997⁵ sul traffico pesante;
visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 2006⁶ sull'imposizione della birra;
visto l'articolo 78 della legge del 21 giugno 1932⁷ sull'alcool;
visto l'articolo 20 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1969⁸ sull'imposizione del tabacco;
visto l'articolo 17 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996⁹ sull'imposizione degli autoveicoli,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo aggiuntivo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (SCA).

RU 2020 861

1 RS 641.20

2 RS 631.0

3 RS 641.61

4 RS 642.11

5 RS 641.81

6 RS 641.411

7 RS 680

8 RS 641.31

9 RS 641.51

Art. 2 Interesse di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali

Dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali.

Art. 3 Interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell'imposta federale diretta

Dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo dell'imposta federale diretta esigibile nel predetto periodo.

Art. 4 Rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della SCA

¹ La Confederazione rinuncia a chiedere la restituzione dell'importo residuo di 5 481 181 franchi del mutuo concesso alla SCA con il decreto federale del 21 settembre 2011¹⁰ concernente la seconda aggiunta A al Preventivo 2011.

² Con l'importo residuo di cui al capoverso 1 la Confederazione partecipa ai costi del finanziamento retroattivo degli investimenti sostenuti dalla SCA.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2020.

¹⁰ FF **2011** 6685, prorogato con il decreto federale del 9 settembre 2015 (FF **2015** 6095)